

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1272-B

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati FANFANI e CASTAGNETTI

(V. Stampato Camera n. 2026)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 marzo 2002

(V. Stampato n. 1272)

*modificato dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica
il 4 dicembre 2002*

(V. Stampato Camera n. 2026-B)

nuovamente modificato dalla Camera dei deputati il 19 febbraio 2003

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 febbraio 2003*

**Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 593 del codice penale, le parole: «è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro».

Art. 2.

1. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta euro a mille euro. In tale caso, se **l'incidente è causato da una sua condotta colposa di particolare gravità** e dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. **La pena è aumentata se l'incidente è causato da una sua condotta col-**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico

Art. 2.

1. *Identico:*

a) *identico:*

«5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta euro a mille euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI»;

b) *identico:*

«6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da tre mesi a **tre anni**. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

posa di particolare gravità. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, **282-bis**, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI»;

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive ai fatti di cui ai commi 6 e 7, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo del comma 6».

Art. 3.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: «593, primo e secondo comma,» sono soppresse;

b) al comma 2, lettera q), le parole «e 189, comma 6,» sono soppresse.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti»;

c) *identico*:

«7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da sei mesi a **tre** anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI»;

d) *identico*:

«8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive **al fatto** di cui **al comma 6**, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al **terzo** periodo del comma 6».

Art. 3.

Identico

